



# **OPUSCOLO**

# **Orario di lavoro del**

# **PdM**




# Cenni sulla normativa di utilizzazione

- Definizione del lavoro.....	pag	3
- Durata del lavoro settimanale .....	“	4
- Tipi di prestazioni per la determinazione dei limiti .....	”	5
- Limiti dei servizi A/R a doppio agente diurni .....	“	6
- Limiti dei servizi A/R a doppio agente notturni .....	“	7
- Limiti dei servizi A/R ad agente unico diurno .....	”	8
- Limiti dei servizi A/R ad agente unico notturno .....	“	9
- Limiti dei servizi con RFR a doppio agente diurni .....	“	10
- Limiti dei servizi con RFR a doppio agente notturni.....	“	11
- Limiti dei servizi con RFR ad agente unico diurni .....	“	12
- Limiti dei servizi con RFR a doppio agente notturni.....	“	13
- Lavoro notturno .....	“	14
- Pausa .....	“	14
- Refezione e diritto al pasto.....	“	14
- Termine del servizio .....	“	15
- Differenti tipi di riposo .....	“	16
- Riposo giornaliero in residenza .....	“	17
- Riposo giornaliero fuori residenza .....	“	18
- Cenni sull'utilizzazione del PdM disponibile.....	“	19
- Variazione del servizio già comandato .....	“	20
- Malattia o infortunio non sul lavoro .....	“	21
- Infortunio sul lavoro .....	“	22
- Servizi minimi in caso di sciopero .....	“	23
- Ripresa del servizio dopo uno sciopero .....	“	23
- Assenze per donazione sangue .....	“	24
- Conteggio ferie .....	“	24
- Numeri telefoni utili .....	“	25

# IL LAVORO

(Art. 22 comma 2.1 CCNL) L'orario di lavoro comprende tutte le prestazioni accessorie complementari connesse all'attività di condotta.

(Art. 22 comma 2.2 CCNL) L'orario di lavoro è costituito da:



# IL LAVORO SETTIMANALE

## IN TURNO

36 ore medie nel turno con la possibilità, nelle singole settimane, di “flessibilizzazione” da un minimo di 30 ad un massimo di 42 ore.

Previo accordo sui turni tale limite può essere rispettivamente ridotto ed elevato di ulteriori 2 ore.

In caso di superamento del limite medio, possibilità di recupero nel mese successivo

## DISPONIBILE

36 ore medie su base mensile, con un minimo settimanale di 30 ed un massimo di 42 ore; in caso di superamento del limite medio, possibilità di recupero nel mese successivo

L'effettivo superamento del lavoro settimanale viene calcolato a consuntivo su base mensile (36 x 4 a febbraio; 36 x 4,14 a febbraio bisestile; 36 x 4,29 per i mesi da 30 gg.; 36X4,42 per quelli da 31. In tal senso, le assenze vengono calcolate come lavoro svolto (programmato se personale in turno; media giornaliera di 7,12 se fuori turno).


In caso di superamento su base mensile il personale ha la possibilità di recuperarlo chiedendolo entro il 5 del mese successivo. La società disporrà il recupero entro lo stesso mese.

*Ai fini della legittimità del turno, il lavoro medio settimanale nei turni si calcola con la seguente formula:*

$$\frac{\text{somma delle ore di lavoro previsto da tutte giornate del turno}}{\text{numero totale delle giornate di turno (compresi riposi ed intervalli)}} \times 7$$

# LE PRESTAZIONI MASSIME

Per la definizione dei limiti di ogni singola prestazione lavorativa è necessario determinare le caratteristiche del servizio:



Dalla combinazione di queste tre caratteristiche si determina la tipologia del servizio ed i conseguenti limiti normativi di lavoro e di condotta. I limiti indicati per i servizi con riposo fuori residenza si riferiscono ai singoli servizi di andata oppure a quello di ritorno. Ai fini del calcolo della condotta non si computano le fermate d'orario. Le fermate uguali o inferiori al minuto si computano nella condotta solo ai fini economici per il pagamento della condotta flex (accordo 20/10/2003)

**Servizio Andata  
e Ritorno**

**Servizio a  
Doppio Agente**

**Servizio  
Diurno**

(art. 22 comma 2.6.1 CCNL)

**Prestazione massima = 10 ore**

**Limite massimo di condotta = 7 ore**

(tale limite, previo accordo sui turni, può essere elevato a 7 ore e 30 minuti)

**Servizio Andata  
e Ritorno**

**Servizio a  
Doppio Agente**

**Servizio  
Notturmo**

(art. 22 comma 2.6.2 CCNL)

**Prestazione massima = 7 ore**

(per i servizi che terminano entro le ore 01.00, previo accordo sui turni, tale limite può essere elevato a 10 ore per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l'8<sup>a</sup> ora di prestazione, per i treni merci)

**Limite massimo di condotta = 7 ore**

(tale limite, previo accordo sui turni, può essere elevato a 7 ore e 30 minuti per i servizi viaggiatori collocati nella fascia 5.00 – 1.00)

**Servizio Andata  
e Ritorno**

**Agente Unico  
(almeno 2 ore)**

**Servizio  
Diurno**

(art. 22 comma 2.6.4 CCNL)

**Prestazione massima**

**8 ore**

quando la somma tra la  
“pausa” ed i tempi  
programmati intercorrenti  
tra l’effettuazione di più  
treni risulti di almeno 40  
minuti

**7 ore**

in tutti gli  
altri casi

**Limite massimo di condotta = 3 h e 30 min**  
(tale limite, previo accordo sui turni, può essere  
elevato a 4 ore)


**Servizio Andata  
e Ritorno**

**Agente Unico  
(almeno 2 ore)**

**Servizio  
Notturmo**

**Normalmente non è previsto  
l'utilizzo dell'Agente Unico  
nelle ore notturne.**

Previo accordo sui turni, l'Agente Unico è  
ammesso per i servizi interessanti



**Servizio con  
Rip. Fuori Res.**

**Servizio a  
Doppio Agente**

**Servizio  
Diurno**

(art. 22 comma 2.6.3 CCNL)

**Prestazione massima = 7 ore**

(tale limite, previo accordo sui turni, può essere elevato ad 8 ore)

**Limite massimo di condotta = 4 h e 30 min**

(tale limite, previo accordo sui turni, può essere elevato a 5 ore per servizi passeggeri e per quelli merci)

**Servizio con  
Rip. Fuori Res.**

**Servizio a  
Doppio Agente**

**Servizio  
Notturmo**

(art. 22 comma 2.6.2 e 2.6.3 CCNL)

**Prestazione massima = 7 ore**

(tale limite, previo accordo sui turni, può essere elevato ad 8 ore per Cargo e Pax se le prestazioni terminano entro le ore 1.00 e sono seguite dal RFR)

**Limite massimo di condotta = 4 ore e 30 min**

(tale limite, previo accordo sui turni, può essere elevato a 5 ore limitatamente ai servizi Pax collocati nella fascia 5.00 – 01.00)

**Servizio con  
Rip. Fuori Res.**

**Servizio agente  
Unico**

**Servizio  
Diurno**

(art. 22 comma 2.6.3 CCNL)

**Prestazione massima = 7 ore**

**Limite massimo di condotta = 2 ore e 30 min**

(tale limite, previo accordo sui turni, può essere  
elevato a 3 ore)

**Servizio con  
Rip. Fuori Res.**

**Servizio agente  
Unico**

**Servizio  
Notturmo**

**Normalmente non è ammesso  
l'utilizzo dell'Agente Unico  
nelle ore notturne.**

Previo accordo sui turni, l'Agente Unico è  
ammesso per i servizi interessanti

le fasce orarie  
4.00 – 5.00  
e  
24.00 – 01.00

limite massimo  
prestazione = **7 ore**

limite massimo di condotta =  
**2 ore e 30 min** (tale limite,  
previo accordo sui turni, può  
essere elevato a **3 ore**)

## **IL LAVORO NOTTURNO**

Ai fini normativi, i limiti massimi di servizi notturni (**che interessano, anche per un minuto, la fascia 00.00 – 5.00**) effettuabili sono:

- a) non più di due tra due riposi settimanali;
- b) non più di 11 in un mese;
- c) non più di 350 ore annue (limite elevato a 380 ore per alcuni impianti della Divisione Cargo)

Sono da conteggiare come servizi notturni effettuati anche quei servizi diurni che, per ritardo dei treni, terminino dopo le ore 24.00

(Art. 22 comma 2.12)

## **LA PAUSA**

Per le prestazioni superiori alle 6 ore deve essere prevista una pausa di almeno 15 minuti continuativi.

Per prestazioni superiori alle 8 ore tale pausa non deve essere inserita entro la prima ora, di norma non oltre la settimana e comunque non oltre l'ottava ora.

Concorrono alla determinazione della pausa: le soste programmate, i viaggi fuori servizio, le vie ordinarie comandate.

La pausa viene assorbita dai tempi individuati per la refezione.

## **LA REFEZIONE** (art. 22 co 2.12 e art 46 CCNL; art. 19 contratto FS)

Per i servizi interessanti le fasce orarie 11-15 e 18 – 22 deve essere individuata una pausa di almeno 30 minuti per fruire della refezione.

Tale pausa è assorbita dal Riposo Fuori Residenza qualora questo interessi le stesse fasce orarie per almeno 30 minuti.

Oltre ai casi summenzionati, il PdM ha diritto ad utilizzare la mensa:

- quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce orario 11.00-15.00 e 18.00-22.00;
- quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11.30-14.30 e/o la fascia 18.30-21.30.

## **IL TERMINE DEL SERVIZIO**

### **Personale che non intende avvalersi dell'abbandono treno**

La prosecuzione del servizio non potrà in ogni caso determinare il superamento per più di 2 ore, in attività di condotta dei limiti massimi della prestazione a cui vanno aggiunti i tempi necessari per raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero.

### **Personale che intende avvalersi dell'abbandono treno**

Il lavoratore ha facoltà di abbandonare il servizio se si realizza una delle seguenti condizioni :

- **non prima di 2 ore** oltre il termine del servizio programmato
- **non oltre 1 ora** rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera.

In caso di servizi in flessibilità che terminano nella fascia 24:00 – 01:00, l'abbandono treno potrà essere esercitato alle ore 01:00.

### **Richiesta sostituzione - termine servizio**

La richiesta dovrà essere effettuata al referente di TRENITALIA (CD o DCT):

**almeno 2 ore** prima del termine programmato della prestazione giornaliera.

La comunicazione dovrà contenere, oltre agli estremi del treno anche:

- ora di inizio lavoro prescritto
- ora di termine lavoro programmato
- la tipologia del successivo riposo (settimanale, giornaliero in residenza oppure fuori residenza) e la località di fruizione

### **Provvedimenti dell'azienda**

L'azienda realizzerà prioritariamente le azioni necessarie per portare a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del riposo secondo le seguenti modalità:


- in caso di prestazione seguita da RFR, entro l'ora successiva al termine del servizio programmato maggiorato di 2 ore e comunque non oltre 1 ora oltre il limite massimo della prestazione giornaliera, nella località prevista ovvero in una idonea stazione intermedia purché sia consentita la ripresa del turno;
- in caso di servizio di Andata e Ritorno l'azienda dovrà garantire il rientro in residenza entro i limiti di cui al punto precedente.

Solo nel caso in cui l'azienda comunichi i provvedimenti per realizzare gli obiettivi di cui sopra potrà utilizzare l'ulteriore ora per il completamento del servizio (ora di rientro in residenza o località idonea ad usufruire il RFR). Fermo restando, in questo caso, la garanzia di ripresa del turno nel rispetto del riposo giornaliero minimo previsto.

### Notti probabili

Qualora per effetto di ritardo dei treni una prestazione diurna vada ad interessare la fascia 24.00 – 5.00 il limite massimo della prestazione diventa di 7 ore. Nel caso tale limite sia stato superato prima delle 24.00 il nuovo limite massimo diventano le ore 0.00 e pertanto, se richiesto, dovrà concludersi, compreso il rientro in sede di riposo, entro le ore 01.00 (circolare 27/10/2003).

## **IL RIPOSO**



## **RIPOSO GIORNALIERO IN RESIDENZA**

Ha una durata minima di **16 ore**.

Tra due servizi della Divisione Trasporto Regionale, interamente collocati nella fascia oraria 06.00 – 22.00, solo nell'articolazione dei turni programmati, tale limite può essere ridotto a 11 ore.

Previo accordo sui turni il limite minimo di 11 ore può essere applicato anche per i servizi interessanti la fascia 05.00 – 24.00 (art. 22 comma 2.7.1 CCNL)

**Non sono ammesse prestazioni a seguito di un riposo minimo giornaliero in residenza inferiore a 11 ore.** (art. 22 comma 2.7.5 CCNL)

A seguito di un servizio notturno terminato in residenza i limiti minimi del riposo giornaliero sono (art. 22 comma 2.7.2 CCNL) :

servizi che terminano entro le ore 01.00	18 ore
servizi che terminano entro le ore 02.00	19 ore
servizi che terminano entro le ore 03.00	20 ore
servizi che terminano entro le ore 04.00	21 ore
servizi che terminano entro le ore 05.00	22 ore

A seguito di un servizio notturno iniziato in residenza i limiti minimi del riposo giornaliero sono (art. 22 comma 2.7.3):


servizi che iniziano tra le ore 24.00 e le ore 01.59	22 ore
servizi che iniziano tra le ore 02.00 e le ore 4.00	23 ore
servizi che iniziano tra le ore 04.01 e le ore 4.59	22 ore

A seguito di un servizio notturno che comprende interamente il periodo 0.00-5.00 compete un riposo giornaliero di 22 ore (punto 3.2 circolare 27/10/2003)


Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti anche parzialmente la fascia 24.00 – 05.00 il riposo minimo giornaliero dopo il secondo servizio deve essere di almeno 22 ore, elevato a 23 ore nel caso il secondo servizio sia iniziato tra le ore 02.00 – 04.00 (art. 22 comma 2.7.4 CCNL).

Dopo un servizio con Riposo fuori residenza, il successivo riposo giornaliero in residenza è di 16 ore, salvo i rari casi di termine in residenza prima delle ore 5,00 o di ritardo dopo un RFR diurno per effetto del quale si interessa il periodo notturno (in tali casi si applicano i limiti previsti dalla tabella sopra).

## RIPOSO GIORNALIERO FUORI RESIDENZA (RFR)



**Non sono ammesse prestazioni a seguito di un riposo minimo giornaliero fuori residenza inferiore ai limiti su indicati**  
(vincoli normative comunitarie recepite con D.L. 66/2003)



Tra due riposi settimanali possono essere previsti due RFR (di norma 1 nei turni). I RFR non possono essere più di 5 in un mese.

## IL DISPONIBILE

### Riposo giornaliero in residenza:

- a seguito di un servizio di turno che non precede un riposo settimanale, il riposo giornaliero da assegnare al PdM disponibile sarà quello previsto dal turno (minimo 16 ore). La riduzione a 11 ore è ammessa per il trasposto regionale solo se prevista dal turno ed unicamente nel caso che il personale disponibile prosegua nel turno ove è prevista tale riduzione;
- a seguito di un servizio di turno che precede un riposo settimanale ovvero a seguito di un servizio fuori turno, il riposo minimo giornaliero sarà di 16 ore oppure di durata superiore se ha interessato il periodo notturno, secondo quanto indicato nelle schede precedenti

### Riposo settimanale:

- a seguito di un servizio di turno che precede un riposo settimanale il riposo settimanale è quello previsto dal turno;
- a seguito di un servizio di turno che non precede un riposo settimanale ovvero a seguito di un servizio fuori turno al personale disponibile competono 58 ore.

Nell'arco dell'anno deve comunque essere assicurata la fruizione di 3.538 ore di riposo settimanale

Il riposo settimanale cade al 6° giorno; per una sola volta al mese può essere spostato al 7° giorno a condizione che venga poi usufruito al 5° giorno per recuperare la regolare cadenza del 6° giorno

### Diritto al “rimpiazzo”:

Il PdM disponibile che sostituisce un agente in turno, ha diritto a proseguire nel turno stesso fino al rientro dell'agente sostituito (se il “titolare” abbia diritto alla ripresa del turno secondo la circolare 25/81) o fino a quando egli stesso deve essere sostituito da altro agente fuori turno per qualsiasi causa, escluse quelle di servizio e recupero festività soppresse. La durata massima della sostituzione è di due mesi.

### Comando del servizio:

qualora al termine della prestazione non sia possibile comandare al personale disponibile il servizio successivo, la comunicazione sarà fatta telefonicamente a domicilio, fatto salvo il periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

L'inizio del servizio non potrà avvenire prima di 6 ore dall'avviso. Quando si tratti di servizio avente inizio tra le ore 05.00 e le ore 11.00 le sei ore sono riducibili a tre ore oppure a 1 ora e mezza nel caso venga inviato a domicilio un mezzo dell'azienda. Quando l'agente disponibile non assicura la ricezione dell'avviso a domicilio è tenuto a farsi parte diligente verso il deposito per essere in grado di iniziare il servizio allo scadere del riposo spettante.

Tra il personale disponibile, l'assegnazione dei servizi scoperti deve essere fatta seguendo l'ordine dell'ora di disponibilità; a parità di ora di disponibilità vale la graduatoria.

## Variazioni del servizio di turno o già comandato

(soppressione di tutto o parte del servizio o forte ritardo del treno previsto)

Il nuovo servizio assegnato non potrà superare per più di 2 ore il termine del nastro programmato già comandato (tale limite può essere superato, previa accettazione del personale) compatibilmente con i limiti dell'orario giornaliero, del riposo minimo in residenza e della ripresa del turno e potrà essere anche per località diversa da quella prevista

Personale che è stato preavvisato a domicilio della variazione  
(l'avviso non può avvenire tra le ore 23.00 e le 06.00)

L'ora di presentazione è quella comunicata dall'impianto e da tale ora inizia la prestazione.

Personale che non è stato preavvisato a domicilio della variazione

L'ora di presentazione è quella prevista dal turno o già comandata e da tale ora inizia la prestazione

**Il personale non è tenuto ad accettare variazioni che comportino l'anticipazione dell'ora di presentazione con conseguente riduzione del riposo giornaliero, sia in residenza che fuori residenza.**

**L'inizio del lavoro dopo un RFR può essere posticipato solo nel caso in cui, per ritardo del treno del servizio di andata, venga a mancare il riposo minimo fuori residenza. Il termine della nuova prestazione non potrà comunque eccedere di due ore il termine programmato, compatibilmente con i limiti di prestazione massima e di ripresa e continuità del turno.**

## **Malattia o infortunio non sul lavoro (art. 26 CCNL)**

Il lavoratore malato deve avvertire di norma l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.

Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio e la relativa prognosi.

L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.

Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda.

Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per gli eventuali controlli.

Infatti, il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:

- dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane;
- dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.

Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza degli obblighi summenzionati comporta l'irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare prevista dall'art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del presente CCNL.

Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto di 12 mesi per i quali percepirà il 100% della retribuzione per i primi 9 mesi ed l'80% per i successivi 3 mesi.

Il periodo di comporto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.

Sono previste condizioni più favorevoli in funzioni delle patologie e della loro gravità, nonché la possibilità di ottenere periodi di aspettativa per la conservazione del posto (art. 26 CCNL)

Dall'ottavo giorno di malattia al lavoratore viene corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale.

La ripresa del servizio al termine della malattia avverrà dopo le ore 8.00, fatta salva la facoltà del lavoratore di anticipare l'inizio per riprendere il turno, comunque non prima delle ore 0,01.

Il personale di turno che rientra dalla malattia ha diritto a riprendere il proprio posto se l'assenza è stata complessivamente superiore a 5 giorni.

## **Infortunio sul lavoro (art. 27 CCNL)**

L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge.

Il superiore diretto dopo aver disposto, se necessario, per l'opportuno soccorso, raccoglie tutti gli elementi necessari per una chiara descrizione e compila il Mod. P 4.31.

Analoga denuncia di infortunio dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso al lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro (alle condizioni previste).

La certificazione medica di infortunio deve contenere sia la diagnosi che la prognosi.

In caso di riapertura di precedente infortunio, il personale verrà inviato a cura dell'impianto, all'Ufficio Sanitario per l'attestazione della temporanea inabilità e/ o riammissione in servizio.

Il dipendente che si assenta per malattia già riconosciuta come dipendente da cause di servizio, dovrà trasmettere all'impianto, entro due giorni la certificazione del medico USL, da cui risulti chiaramente la natura dell'infermità, aggiungendovi gli estremi del provvedimento di riconoscimento della malattia per cause di servizio o copia dello stesso

La retribuzione è pari al 100% della media degli ultimi tre mesi con esclusione del lavoro straordinario e della trasferta.

## **Comando del servizio - Riserva**

Al momento del comando del servizio devono essere rispettati tutti i limiti di prestazione e di condotta previsti. Al personale deve essere comunicato preventivamente il tipo di servizio da svolgere e la sua durata. Nel caso di servizi con riposo fuori residenza il "comando" può essere limitato al solo servizio di andata. All'atto dell'arrivo fuori residenza al personale deve essere comunicato l'inizio del lavoro dopo il RFR. Da tale ora inizierà il lavoro e all'atto della presentazione deve essergli interamente comunicato il servizio da svolgere.

In caso di necessità, al personale di riserva può essere comandato un qualunque servizio nel rispetto di tutti i vincoli normativi, comprendendovi, ovviamente, la prestazione eventualmente già svolta. In caso di servizio con RFR, lo svolgimento del servizio di ritorno è collegato a situazioni contingenti che non sussistono se il RFR è assegnato in località sede di deposito.

## Servizi minimi in caso di sciopero

L'obbligo di presentarsi al lavoro è collegato all'effettuazione dei servizi minimi. Per il trasporto regionale, se lo sciopero è in giorni festivi o se non interessa le fasce 6-9 e 18-21, non ci sono servizi da garantire.

I treni da garantire sono indicati anche nell'orario ufficiale e sono distinti in:

- treni locali da effettuare nelle fasce 6-9 e 18-21, indicati per Direzioni regionali;
- treni a lunga percorrenza. Esistono 2 elenchi, ma, salvo i casi espressamente indicati dai sindacati, si fa riferimento all'elenco dei treni previsti per i giorni feriali e non a quello festivo anche se lo sciopero si svolge in giorno festivo.

Il personale comandato ai servizi minimi, all'atto della presentazione, può chiedere di essere sostituito da personale non scioperante. In ogni caso effettuerà solo i treni da garantire, lo spostamento di andata o di ritorno (quando non sono garantiti entrambi i treni) è a carico di FS. Il PdM, se non sostituito subito, viene pagato per l'intera prestazione.

## Ripresa del servizio dopo lo sciopero

Il personale che aderisce ad uno sciopero, se al termine dello sciopero stesso non doveva essere in servizio, proseguirà il proprio turno riprendendo il lavoro al servizio seguente.

In precedenza ad uno sciopero, al personale disponibile deve essere preventivamente assegnata una prestazione. In assenza di tale indicazione, al termine del periodo di riposo spettante, il PdM ha l'obbligo di presentarsi. Diversamente è ritenuto scioperante ed al medesimo si applicano le disposizioni del personale in turno. *A tal fine deve considerare una prestazione teorica di 8 ore se diurna (il limite di 8 ore è equamente riferito al trattamento economico in caso di sciopero) e a 7 ore se si tratta di prestazione notturna (prestazione massima). Qualora la prestazione "teorica" rientri interamente nello sciopero il personale disponibile ha diritto al riposo giornaliero minimo (coerente con la prestazione per la quale si è astenuto) la cui durata decorrerà dal termine della prestazione teorica. (in corsivo regola ottenuta per deduzione).*

Il PdM, se al termine dello sciopero non ha ancora concluso la prestazione prevista dal turno o comandata, nonché quella "teorica" (disponibile non comandato preventivamente) è tenuto a presentarsi per completare la prestazione.

In tal caso, ai fini del comando di un eventuale servizio, la durata dello sciopero è valida agli effetti della prestazione massima e del termine del servizio.

Ai fini economici, lo sciopero non concorre per la determinazione di eventuale supero lavoro giornaliero.

## Festivi e Permessi

**Festivi** - La fruizione del festivo si realizza attraverso la concessione di 24 ore di libertà in più rispetto al normale riposo giornaliero o settimanale. Per tale ragione è importante non accettare la disponibilità nel giorno festivo. Bisogna chiedere l'assegnazione del servizio o la concessione di 24 ore di libertà in più.

Accade infatti che al personale disponibile, venga chiuso "disponibile" o addirittura venga considerato come se avesse fruito il festivo e viene poi utilizzato appena dopo la mezzanotte.

**Permessi per donazione sangue o emocomponenti.** 24 ore di riposo a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l'operazione di prelievo sangue. Il personale in turno può donare il sangue all'inizio di una prestazione e, in determinati casi copre anche un servizio doppio con riposo fuori residenza, riprendendo il turno al servizio successivo (tutte le AG danno titolo alla ripresa del turno). Per il personale disponibile ci sono state interpretazioni anomale. Tuttavia, la norma non è equivoca e va interpretata nel senso di attribuire 24 ore di riposo in più rispetto a quelle spettanti normalmente.

## Conteggio ferie

Con l'eccezione del personale in turno che fruisce di un solo giorno di ferie in precedenza al riposo settimanale (per cui esiste una casistica codificata, nonché la possibilità di ridurre fino ad un minimo di 32 per la ripresa turno) il calcolo delle ferie si realizza aggiungendo, al termine del periodo di libertà spettante, un periodo di 24 ore per ogni giorno di ferie e di 48 per ogni riposo settimanale.

Il PdM senza turno assegnato andrà disponibile all'ora derivante da tale conteggio. Il PdM con turno assegnato andrà disponibile se realizza una assenza inferiore a 5 giorni, oppure se non rientra al primo servizio successivo al riposo.

In tutti gli altri casi esercita il diritto alla ripresa del turno. In tale evenienza, se il termine del periodo di libertà, calcolato come sopra, precede l'ora di inizio del turno, il PdM riprenderà il proprio posto. Se il termine del periodo di libertà è successivo (nell'ambito della stessa giornata solare), il PdM può optare se rimanere disponibile al termine del periodo di libertà (riprenderà il turno alla prima occasione favorevole e comunque al primo servizio dopo il riposo settimanale) oppure se riprendere il turno rinunciando al corrispondente periodo di libertà. In questo ultimo caso si applica quanto previsto dalla circolare 24/5/85 che, in sintesi prevede tre condizioni:

- 1) una semplice rinuncia se il periodo è inferiore o uguale a 6 ore
- 2) il computo di mezza giornata di ferie in meno se il periodo di rinuncia è superiore a 6 ore e fino a 18 ore;
- 3) il computo di un giorno di ferie in meno se il periodo di rinuncia è superiore a 18 ore;

# **Or.S.A. Macchinisti Uniti Toscana**

**Sede Macchinisti Uniti Toscana  
c/o Dep. Loc. Firenze  
fs 967/2218 Telecom 055/496385**



**Segreteria Regionale OrSA Ferrovie  
Via del Romito n. 22 - 50134 Firenze  
fs 967/2997 Telecom 055/496385**

